RIVIERACQUA S.P.A.

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Ai sensi della vigente legislazione sulle forme di gestione dei servizi pubblici degli enti locali è costituita la società per azioni denominata "RIVIERACQUA S.p.A.", a capitale interamente pubblico, senza scopo di lucro e sottoposta al "controllo analogo congiunto" degli Enti soci.
La società opera mediante il modello del c.d. in *house providing*, quale affidataria in via diretta dei servizi inerenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per i Comuni della Provincia di Imperia facenti capo all'Ente di Governo dell'Ambito (E.G.A.) subentrato all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese (A.A.T.O.), od all'ente che subentrerà nelle relative funzioni ai sensi di legge, nonché per i Comuni di Ambiti Territoriali Ottimali diversi autorizzati con accordi di programma sottoscritti ai sensi della vigente normativa regionale.

Articolo 2 – Sede

La società ha sede legale nel Comune di Imperia e sede secondaria nel Comune di Sanremo. La società potrà aprire filiali, sedi secondarie, uffici e sportelli su tutto il territorio della Provincia di Imperia, e, comunque, in ogni Comune del bacino territoriale sul quale la Società svolge il Servizio Idrico Integrato di cui al suo oggetto sociale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2042. Tale durata potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dalla legge.
Costituisce causa statutaria di scioglimento anticipato della società (art. 2484 n. 7, c.c.) l'ipotesi in cui l'Ente di Gestione d'Ambito revochi l'affidamento del servizio.
In tal caso, l'organo amministrativo della società convocherà senza indugio l'assemblea dei soci per l'accertamento della causa di scioglimento e la decisione in ordine alla liquidazione della società.

Articolo 4 – Soci

Possono essere soci della società esclusivamente i Comuni della Provincia di Imperia ed i Comuni di Ambiti Territoriali Ottimali contigui laddove autorizzati dai due Enti di Gestione d'Ambito interessati.
Nelle more del processo di perfezionamento dell'assetto societario a regime, i predetti soggetti pubblici potranno partecipare alla società anche indirettamente tramite le società da essi interamente controllate ivi comprese le società AMAIE S.p.A. ("AMAIE") e Società per l'esercizio di servizi dei comuni della Valle Argentina S.p.A. ("SECOM") ed, a loro volta, rispondenti al modello del c.d. "*in house providing*".
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 5 – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), o di suoi rami, così come previsto dal D.lgs. 152/06 e sulla base della convenzione (e dei suoi allegati) stipulata in data 14.11.2012 con l'Autorità d'Ambito così come individuata dalla L.R. 1/2014 (A.A.T.O.), e la realizzazione di opere ad esso connesse da svolgersi nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Imperiese, per conto degli Enti locali soci che esercitano il "controllo analogo congiunto".
La Società, previa specifica autorizzazione della EGATO e nei limiti nella stessa contenuti, può svolgere altre attività previste dalla legge, purché accessori e strumentali all'attività sopraindicata.
Le attività esercitate in via secondaria dovranno avere contabilità separata e il conto economico alle

stesse relativo potrà influire sulla determinazione della tariffa del S.I.I. solo in riduzione della stessa.
La Società può operare esclusivamente all'interno del territorio dell'A.T.O. Imperiese e del territorio di Comuni di Ambiti Territoriali Ottimali diversi autorizzati con accordi di Programma sottoscritti ai sensi della normativa regionale, e comunque, non può partecipare a procedure ad evidenza pubblica né conseguire affidamenti di servizi da parte di enti non soci.
La società realizza oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati ai sensi della convenzione stipulata con l'A.A.T.O. in data 14.11.2012.
La produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
Fermi restando i predetti limiti di fatturato, per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, a condizione che siano strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.
Previo accertamento, debitamente documentato, dell'impossibilità di eseguire direttamente con le proprie strutture lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed in generale opere, forniture e singoli segmenti dei servizi affidati (es. letture dei contatori, call center, etc.) e, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione d'Ambito, la società potrà affidarli in appalto a terzi nel rispetto della normativa in materia di acquisti e scelta del contraente.

TITOLO II
CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – CONTRIBUTI

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale della società è di Euro 187.419,00 (centottantasettemilaquattrocentodiciannove virgola zero) ed è diviso in numero 124.946 (centoventiquattromilanovecentoquarantasei) azioni con valore nominale pari a Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) ciascuna, in ragione di una azione per ciascun abitante residente dei comuni soci risultante dall'ultimo censimento.
Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'assemblea straordinaria.

Articolo 7 – Quote di partecipazione dei Comuni

Il capitale sociale è suddiviso tra i Comuni della Provincia di Imperia e tra i Comuni di Ambiti Territoriali Ottimali diversi autorizzati con accordi di programma sottoscritti ai sensi della vigente normativa regionale, che aderiranno alla società in modo proporzionale alla popolazione residente alla data dell'ultimo censimento.
È però consentita la partecipazione anche dei Comuni con popolazione residente inferiore a 1000 (mille) abitanti ai quali l'AATO Imperiese ha dato l'autorizzazione a organizzare la gestione autonoma in economia, nella misura figurativa di una azione con valore nominale pari a Euro 1,50 (uno virgola cinquanta).
La partecipazione dei Comuni potrà essere diretta od indiretta, tramite società da essi interamente controllate rispondenti al modello del c.d. *in house providing*.
In caso di partecipazione indiretta dei Comuni, tramite società da essi interamente controllate, dette società deterranno una partecipazione azionaria pari al numero degli abitanti residenti dei Comuni soci risultante dall'ultimo censimento.
In caso di partecipazione diretta dei Comuni, le società da essi controllate SECOM ed AMAIE potranno avere una partecipazione con attribuzione di una azione ciascuna di valore nominale di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta). In caso di fusione delle due società, alla società risultante verranno attribuite numero due azioni con valore nominale di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) ciascuna.
Al fine di consentire l'acquisizione della partecipazione ai Comuni aventi titolo che non l'abbiano fatto in sede costitutiva, si dovrà procedere ad un aumento di capitale riservato ai nuovi soci. Ai

nuovi soci spetterà un numero di azioni pari al numero degli abitanti residenti risultanti dall'ultimo censimento.

Articolo 8 – Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa.
La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.
Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.
È altresì fatta salva la facoltà dei comuni di passare dalla modalità di partecipazione diretta a Rivieracqua ad una partecipazione indiretta, e viceversa (da indiretta a diretta) solo ed esclusivamente tramite le società da essi comuni già controllate SECOM e AMAIE, a tal fine trasferendo a titolo oneroso ad esse (o acquistando da esse) le proprie azioni.
Ciascuno degli Enti soci potrà liberamente cedere a titolo oneroso la propria partecipazione sociale ad uno o più fra gli altri soci, oppure anche in favore di altri Comuni compresi nell'A.T.O. che non abbiano acquisito la partecipazione in fase costitutiva della società. Dovrà comunque essere rispettata la quota di partecipazione stabilita all'art. 7.

Articolo 9 - Diritto di opzione e di prelazione

Nel caso di aumento del capitale senza nuovi ingressi di soci, il capitale stesso potrà essere aumentato, una o più volte, anche mediante conferimenti in natura.
Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni possedute, cosi come rilevabile dal libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale, con le modalità ed i termini di cui alle norme del codice civile.
Qualora l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, potrà essere escluso o limitato con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 2441 del c.c.
Deve considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la condizione di totale configurazione pubblica del capitale sociale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione delle previsioni del presente Statuto divieto di cui al penultimo comma dell'art. 8.
Il prezzo delle azioni è quello nominale.

Articolo 10 - Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.
Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.
La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

Articolo 11 – Obbligazioni

La società, previa autorizzazione dell'Assemblea e nei limiti previsti dalla stessa, potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 12 - Contributi e finanziamenti alla società

Per far fronte alla realizzazione di interventi facenti parte dell'oggetto sociale la società può anche ricevere contributi volontari dai comuni sui quali ricadono detti interventi.
L'equilibrio economico-finanziario della gestione è garantito dalla tariffa del S.I.I. approvata secondo le disposizioni dell'Autorità di regolazione di settore e le procedure di legge *pro tempore* vigenti.

Articolo 13 - Utili

Una parte degli utili realizzati dalla società sarà accantonata per la costituzione del fondo di riserva a norma di legge. Gli ulteriori utili di gestione sono destinati a investimenti previsti dal piano d'ambito.

Articolo 14 - Perdite

Per la gestione del S.I.I. dell'A.T.O. Imperiese le entrate derivanti dalla tariffa devono tendere a garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario senza perdite di esercizio del servizio stesso.
Eventuali perdite derivanti da attività secondarie non potranno essere coperte mediante i proventi della gestione del S.I.I. dell'A.T.O. Imperiese.

TITOLO II
GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 15 – Organi

Sono organi della società:
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato Tecnico.

TITOLO III
L'ASSEMBLEA

Articolo 16 - Attività dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di un maggior termine di 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni indicate nell'Articolo 2634, comma 2, del Codice Civile.
L'assemblea ordinaria inoltre è convocata in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
Le assemblee sono convocate ai sensi dell'articolo 2366 c.c. Le convocazioni delle Assemblee saranno fatte dall'Organo Amministrativo con avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata A.R. (ovvero qualsiasi altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento) almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
L'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.
L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere tenuta anche per tele/videoconferenza purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando, a cura della Società, le modalità tecniche con cui potrà avvenire il collegamento, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza (salvo che si tratti di assemblea da tenersi esclusivamente per via telematica) e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data per la seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'Assemblea non risulti regolarmente costituita.
In mancanza delle formalità suddette, saranno valide le Assemblee in cui sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.
Ciascun ente locale socio può chiedere la convocazione dell'assemblea per la revoca degli amministratori, nei casi in cui i medesimi si siano discostati dagli indirizzi impartiti dall'assemblea, dalle autorizzazioni dell'Assemblea nei casi previsti dall'art. 20 bis, ovvero abbiano adottato provvedimenti in contrasto col parere del Comitato Tecnico o, in mancanza di esso, nei casi in cui è previsto dal presente Statuto.
Quando il presidente convoca l'Assemblea, deve darne preventiva comunicazione al Comune di Sanremo il quale dovrà preliminarmente convocare la conferenza dei sindaci prevista dalla convenzione ex art 30 TUEL per quanto di competenza.

Articolo 17 - Partecipazione all'assemblea

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.
All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, un rappresentante comune degli obbligazionisti.
Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta.

Articolo 18 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è l'assemblea stessa a nominare il presidente. Spetta al presidente dell'assemblea regolare la discussione e determinare il modo della votazione.
L'Assemblea provvede alla nomina del suo Segretario scelto anche tra persone estranee alla società.
Nell'Assemblea straordinaria le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un notaio scelto dal presidente dell'assemblea.
La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, spetta al presidente dell'assemblea medesima.

Articolo 19 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

La validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2368 e ss. del Codice Civile.

Articolo 20 - Attribuzione dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria:
- ha tutte le competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto;
- nomina e revoca il presidente, il vice presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall'art. 21;
- pronunzia la decadenza dei consiglieri di amministrazione in caso di sopravvenuta incompatibilità;
- determina, nel rispetto della disciplina vigente in materia, il compenso degli amministratori, dei sindaci, del soggetto che esercita la revisione legale dei conti; è comunque esclusa la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati successivamente allo svolgimento dell'attività, così come qualsiasi trattamento di fine mandato;
- determina gli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione della società;
- approva il bilancio di esercizio;
- su richiesta motivata dell'E.G.A. procede all'applicazione delle sanzioni al Consiglio di

Amministrazione e al direttore generale contenute nella medesima richiesta;
- nomina il presidente e i membri del Comitato Tecnico di cui agli artt. 30 e 31 del presente Statuto.
L'Assemblea Straordinaria ha tutte le competenze attribuite dalla Legge.

Articolo 20 bis - Autorizzazioni dell'assemblea

I seguenti atti degli amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria quale presupposto essenziale dell'affidamento *in house*, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:
(a) piano previsionale e programmatico contenente la definizione del *budget* economico e finanziario annuale e dei programmi di investimento e di reclutamento personale da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento;
(b) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;
(c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
(d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;
(e) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10% (dieci per cento) del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
(f) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità.
L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo.
Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti locali soci lo schema dell'atto dell'organo amministrativo sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso agli Enti locali soci e sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea entro il 15 novembre di ciascun anno.
L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione. L'autorizzazione deve essere deliberata entro 30 giorni dalla data della prima convocazione. In deroga all'art. 19 l'autorizzazione deve essere approvata dall'assemblea con maggioranza superiore al 50% del capitale sociale.
L'organo amministrativo informa gli enti locali soci, con periodicità almeno semestrale, dei fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato e dell'andamento della società e dei servizi, con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza. A tal fine la società si dota di adeguati strumenti di controllo di gestione "reportistica" e monitoraggio periodico dell'attività.
Ciascun ente locale socio, ove ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.
L'esecuzione degli atti di cui al primo comma del presente articolo in assenza dell'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.
L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.
L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Articolo 20 ter - Impugnazione delle delibere assembleari e diritti delle minoranze

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dei soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
La convocazione e il rinvio dell'assemblea di cui agli artt. 2367 e ss. del Codice Civile può essere richiesta dai soci che possiedono tante azioni pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
Il rinvio dell'assemblea di cui all'art. 2374 del Codice Civile. può essere richiesto dai soci che possiedono tante azioni pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale e comunque dai soci intervenuti che riuniscano un terzo del capitale rappresentato in Assemblea.
L'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393*bis* del Codice Civile può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
Ciascun Ente locale socio può chiedere al Consiglio di Amministrazione di essere informato sullo svolgimento degli affari sociali e di prendere visione anche tramite professionisti di fiducia dei libri sociali e dei documenti inerenti all'amministrazione.
Il diritto di informazione e quello di accesso devono essere esercitati secondo buona fede e correttezza, in base ad un calendario concordato con il Consiglio di Amministrazione senza interferenze con l'ordinaria amministrazione della società ed in virtù di un elenco dettagliato di documenti e notizie preventivamente trasmesso dal richiedente.
I soci non hanno diritto di accedere alla documentazione, alle informazioni aziendali ed alle esperienze tecnico-industriali di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005 e s.m.i.

TITOLO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 - Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore unico o – per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia – da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente (scelti non tra i dipendenti o amministratori degli Enti Locali soci e/o delle altre amministrazioni pubbliche o società pubbliche controllanti o vigilanti).
Ove venga nominato il Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla vigente disciplina in materia di equilibrio di genere.
La nomina degli amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità, autonomia e competenza tra coloro che hanno i requisiti di legge nonché i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale. Non possono coprire la carica coloro che sono in lite con la società nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dalla legge.
Rimane ferma l'applicazione dell'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP).
I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea, secondo un criterio rappresentativo dei comuni e della popolazione, con le seguenti modalità:
a) un componente deve essere nominato nell'ambito di una lista formata dal Comitato Tecnico con nominativi designati dai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) un componente deve essere nominato nell'ambito di una lista formata dal Comitato Tecnico con nominativi designati dai comuni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti;
c) il terzo componente deve essere nominato nell'ambito di una lista formata dal Comitato Tecnico con nominativi designati dai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità di cui sopra. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono inoltre se non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più fra i componenti del Consiglio di

Amministrazione, purché non la maggioranza di essi, gli amministratori rimasti in carica provvederanno senza indugio a sostituire mediante cooptazione i componenti cessati, utilizzando le liste di cui sopra, formate dal Comitato Tecnico, nell'ambito delle quali era stato nominato il componente cessato.
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori rimasti in carica provvederanno senza indugio alla convocazione dell'assemblea per la sostituzione dei componenti cessati, sempre utilizzando le liste di cui sopra.
In entrambi i casi di sopravvenuta cessazione di alcuni fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori nominati mediante cooptazione, ovvero mediante nomina assembleare, cesseranno alla data di scadenza degli amministratori rimasti in carica.
Ogni amministratore non può essere nominato per più di sei anni consecutivi, compatibilmente con l'esigenza di rotazione tra i comuni nella stessa fascia di popolazione, e con la previsione dell'art. 31 secondo cui il comune rappresentato in Consiglio di Amministrazione non può esprimere contemporaneamente componenti del Comitato Tecnico.
Analogamente a quanto previsto per il Comitato Tecnico dall'art. 31, se i comuni soci di Rivieracqua (anche indirettamente tramite le consorziate AMAIE o SECOM) rientranti nell'ambito di una delle fasce di popolazione di cui sopra, sono in numero insufficiente a coprire i posti riservati nel Consiglio di Amministrazione in quella stessa fascia, i componenti di tale organo saranno scelti tra i rappresentanti dei comuni rientranti nella fascia di popolazione inferiore.

Articolo 22 - Potere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, fatta eccezione per gli atti che la legge o lo Statuto riservano all'assemblea, nel rispetto degli indirizzi dell'assemblea, e ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi previsti dall'art. 20 bis che precede.
In particolare il Consiglio di Amministrazione sottopone all'assemblea entro il 15 novembre di ciascun anno il piano previsionale e programmatico annuale e pluriennale per la relativa autorizzazione e quindi lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione delibera circa le modalità di nomina del direttore generale optando tra la chiamata diretta e l'assunzione tramite selezione pubblica.
Propone inoltre all'assemblea, per l'approvazione, il regolamento per la gestione della società ivi compreso il regolamento del personale dipendente.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, propri poteri di amministrazione e di rappresentanza a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può farsi rappresentare per singoli atti o categorie di atti, da dirigenti o funzionari della società nonché da terzi.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore generale.
Qualora il Consiglio di Amministrazione o singoli amministratori, si discostino dagli indirizzi dell'assemblea, dalle deliberazioni di autorizzazione dell'assemblea ex art. 21 del presente Statuto e/o dai pareri espressi dal Comitato Tecnico ai sensi dell'art. 30 essi potranno essere revocati.
Gli amministratori potranno parimenti essere revocati qualora adottino provvedimenti senza la previa autorizzazione dell'assemblea ovvero senza il previo parere del Comitato Tecnico nei casi previsti dal presente Statuto.
Gli amministratori hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei soci, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea, la documentazione relativa alla deliberazione da assumere; tale termine è esteso a 15 giorni per l'autorizzatone del piano previsionale e programmatico e per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Gli amministratori dovranno sottoporre al Comitato Tecnico un report trimestrale, nonché copia della bozza di bilancio di esercizio e del piano previsionale e programmatico per consentire l'esercizio delle funzioni di cui all'Articolo 30 del presente Statuto.
Gli amministratori dovranno inoltre inviare all' E.G.A. gli atti e documenti necessari per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo ed i poteri sostitutivi previsti dagli artt. 151 e ss. D.lgs. 152/2006, tra cui a titolo esemplificativo il piano industriale e i documenti di tipo programmatorio, i bilanci di esercizio e la relazione sull'andamento economico della società e sullo stato di attuazione degli investimenti. Più in generale gli amministratori dovranno adempiere a tutti gli obblighi previsti a carico del gestore dalla convenzione di gestione stipulata con l'autorità concedente.
Gli amministratori hanno l'obbligo di istituire opportuni strumenti consultivi e propositivi che favoriscano la possibilità da parte dei cittadini singoli o associati di esercitare attività di controllo e monitoraggio.

Articolo 23 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età, di norma nella sede della società, con lettera raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza con telegramma, fax e posta elettronica certificata da spedire almeno ventiquattro ore prima.
La convocazione ha luogo quando il presidente ne ravvisi l'opportunità, almeno una volta ogni bimestre o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica o su richiesta del collegio sindacale.

Articolo 24 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza dei voti espressi.
Le astensioni non vengono computate ai fini della determinazione della maggioranza.
In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del presidente della società.

TITOLO VI
IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Articolo 25 - Poteri del presidente e del vice presidente

Il presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; allo stesso è attribuita la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, nonché gli ulteriori poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.
Il presidente inoltre:

- firma gli ordini di pagamento, gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione:
- vigila sull'andamento gestionale della società e sull'operato del direttore generale;
- esegue gli incarichi affidatigli dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta, in caso di necessità e d'urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva da fissarsi entro 10 giorni;
- comunica all'assemblea la presenza di uno o più motivi di decadenza per i membri del Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni da quello in cui si sono verificati;
- nomina il segretario del Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del direttore generale, qualora si opti per chiamata diretta;

- nomina il direttore generale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione anche dietro richiesta scritta dell'assemblea stessa o del consiglio;
- può affidare alcune delle sue competenze ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione tramite delega scritta.

In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito di diritto dal Vice Presidente, al quale non sono riconosciuti compensi aggiuntivi in relazione a tale ruolo.
La firma di questi ultimi costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.
Il presidente rappresenta la società nelle assemblee delle società partecipate attenendosi alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno delle assemblee medesime.

TITOLO VII
IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26 -Nomina e composizione del collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea.
I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati una sola volta.
All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci.
I sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza tra persone che ne hanno i requisiti.

TITOLO VIII
PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO

Articolo 27 - Piano previsionale e programmatico

Entro il 15 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'autorizzazione dell'assemblea un piano previsionale e programmatico su base annuale e triennale previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico. Il piano previsionale e programmatico deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno. Il piano si compone di una relazione che descrive il prevedibile e programmato andamento della società per il successivo triennio con particolare riguardo alla gestione del S.I.I. dell'A.T.O. Imperiese, di un budget economico e finanziario relativo al primo anno del triennio di un programma degli investimenti previsti nel triennio ed all'occorrenza di un programma triennale di reclutamento di personale.
Con frequenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione predispone un report di controllo che evidenzia e motiva gli eventuali scostamenti dal piano previsionale e programmatico e viene portato all'attenzione dell'assemblea previo parere obbligatorio del Comitato Tecnico.

Articolo 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2428 c.c. ed alla relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.), è presentato all'assemblea per l'approvazione.
La relazione deve indicare i relativi strumenti adottati dalla Società e, in particolare, i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.
Almeno 15 giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.
Almeno 1/20 (un ventesimo) degli utili netti annuali deve essere accantonato a riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'ammontare della riserva deve essere autorizzato dall' E.G.A., che potrà derogare dal limite di cui sopra per particolari eccezionali circostanze debitamente evidenziate.
I piani previsionali e programmatici non possono essere chiusi in deficit.
Il pareggio di bilancio deve essere perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
Il bilancio di esercizio è soggetto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 D.lgs. 58/98 e di gradimento dell'autorità d'ambito.
Nella nota integrativa al bilancio di esercizio dovranno essere riportati il conto economico e lo stato patrimoniale relativi alla gestione del S.I.I. dell'E.G.A. Imperiese separatamente da quelli relativi ad ogni altro esercizio o gestione anche dello stesso genere.

TITOLO IX
CONTROLLO ANALOGO

Articolo 29 - Controllo analogo

L'affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo congiunto ai sensi della vigente normativa in materia.
Ai fini dell'esercizio congiunto, da parte degli Enti Locali soci, del controllo analogo sulla società, è istituito il Comitato Tecnico di cui al successivo art. 30 del presente Statuto.
Per consentire ~~inoltre~~ a tutti gli enti locali di esercitare efficacemente le proprie prerogative, questi, anche singolarmente, possono rivolgere in forma scritta al Consiglio di Amministrazione richieste di dati e informazioni inerenti l'attività aziendale direttamente o indirettamente svolta in proprio favore o, comunque, sul territorio di propria competenza; il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fornire tali indicazioni, altresì in forma scritta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 30 - Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto da nove rappresentanti dei comuni anche nei casi in cui essi partecipino indirettamente alla società, nominati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 31.
Il Comitato Tecnico, ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, esercita funzioni di supporto ai soci e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto del presente Statuto, ed, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:
a) esprime un parere preventivo obbligatorio vincolante sui piani operativi periodici attuativi del piano di ambito;
b) esprime un parere preventivo obbligatorio vincolante sulle decisioni relative a modifiche nello svolgimento del S.I.I. nonché sulle decisioni relative all'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;
c) formula proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità;
d) esprime un parere preventivo obbligatorio sulla costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società nonché di su acquisizioni e dismissioni di immobili, di impianti, di rami d'azienda e di partecipazioni;
e) forma le liste previste dall'art. 21, ivi inserendo i nominativi designati rispettivamente dai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, tra 10.000 e 30.000 abitanti e superiore a 30.000 abitanti, nell'ambito delle quali l'assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e tra questi del presidente;

f) esprime il proprio parere obbligatorio vincolante sul piano previsionale e programmatico nonché sui periodici report di controllo della gestione;
g) esprime il proprio parere obbligatorio vincolante sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale;
h) esprime il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
i) propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di sua competenza.
Il Comitato Tecnico esercita le competenze di cui al comma precedente sulla base degli indirizzi forniti dalla conferenza degli enti sottoscrittori della convenzione ex art. 30 TUEL, stipulata per l'esercizio del controllo analogo; segnatamente forma le liste previste dalla lettera e) formandole con includendovi i nominativi designati dalla suddetta conferenza.
Il Comitato Tecnico verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e del il suo concreto funzionamento ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'assemblea, almeno due volte all'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze, in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.
Il Comitato Tecnico può, altresì, formulare richieste di informazioni al Consiglio di Amministrazione e al direttore generale in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del S.I.I.
Il Comitato Tecnico informa costantemente i soci, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.
Il Comitato Tecnico è presieduto dal suo presidente e in caso di sua assenza o impedimento da un componente eletto dal comitato stesso.
Il Comitato Tecnico elegge tra i propri componenti un segretario.
Di ogni seduta del Comitato Tecnico è redatto un verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario.
Il Comitato Tecnico si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno, su convocazione del presidente, quando questi lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta:
a) di ogni componente;
b) del presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare qualora intenda sottoporre al Comitato Tecnico questioni rientranti nella competenza di quest'ultimo.
Il Comitato Tecnico delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, in caso di parità, prevale il voto espresso dal presidente.
Quando il presidente convoca il Comitato Tecnico deve darne preventiva comunicazione al Comune di Sanremo il quale dovrà preliminarmente convocare la conferenza dei sindaci prevista dalla convenzione ex art. 30 TUEL per quanto di competenza.

Articolo 31 - Presidente e componenti del Comitato Tecnico

Il presidente e gli altri componenti del Comitato Tecnico sono eletti dall'assemblea tra i sindaci dei comuni soci o loro delegati, su proposta dei comuni stessi, tenendo conto delle relative quote di partecipazione ed in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale, ed una rotazione periodica, con le seguenti modalità:
a) cinque componenti debbono essere nominati dai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) due componenti debbono essere nominati dai comuni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti;
c) due componenti debbono essere nominati dai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Quali componenti del Comitato Tecnico sono di regola nominati i sindaci dei comuni o loro delegati, che possono farsi supportare da dirigenti della propria amministrazione.
Non possono essere nominati componenti del Comitato Tecnico rappresentanti di comuni che già esprimono un componente del Consiglio di Amministrazione.
I componenti eletti del Comitato Tecnico durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e non sono immediatamente rieleggibili, dovendosi garantire la rotazione tra i vari comuni in ciascuna fascia.
Se gli Enti locali soci di Rivieracqua (anche indirettamente tramite AMAIE o SECOM) rientranti nell'ambito di una delle fasce di popolazione di cui sopra sono in numero insufficiente a coprire i posti riservati nel Comitato Tecnico e nel Consiglio di Amministrazione in quella stessa fascia, i componenti di tali organi saranno scelti tra i rappresentanti dei comuni rientranti nella fascia di popolazione inferiore.
I componenti eletti del Comitato Tecnico decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di sindaco di un comune socio o al termine del mandato del sindaco che li ha delegati.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti eletti del Comitato Tecnico, la prima assemblea utile provvede alla loro sostituzione nel rispetto dei principi e delle modalità di cui al presente articolo.
Al presidente e ai componenti del Comitato Tecnico non competono né emolumenti né rimborsi spese ai sensi della vigente normativa in materia.

TITOLO X
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 - Cause di scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.
Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci.
L'assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.
Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 c.c.

TITOLO XI
NORME FINALI

Articolo 33 - Controversie

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza del contratto sociale, o in connessione con i rapporti sociali, riguardanti la società, i soci (anche cessati), gli amministratori, i sindaci e i liquidatori (ancorché non ricoprano più tali cariche) saranno devolute alla competenza del Tribunale di Imperia.

Articolo 34 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.